



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Transizione 5.0

Incentivi, opportunità e vantaggi per un futuro sostenibile

17.12.24 | **WEBINAR**

Luca Melioli – ESPERTO DINTEC



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Transizione 4.0


punti chiave, verifiche ispettive e nuovi adempimenti

CIRCOLARE 4/E – Evoluzione temporale



NOTE: La competenza del bene (109 TUIR) determina la legge di bilancio

LEGGE DI BILANCIO: TIPOLOGIE DI BENI E CATEGORIE



Credito d'imposta 2023-2025

LdB 2022

dal 01/01/2023 al 31/12/2025

ovvero fino al 30/06/2026 con acconto 20% +
ordine entro il 31/12/2025

20%	fino a 2,5 mln
10%	da 2,5 a 10 mln
5%	da 10 mln a 20 mln
0	oltre 20 mln
20%	2023 Allegato B fino a 1 mln
15%	2024 Allegato B fino a 1 mln
10%	2025 Allegato B fino a 1 mln

Credito d'imposta da utilizzare in
compensazione a quote annuali costanti
dall'anno di certificazione
dell'interconnessione o entrata in funzione (**3
quote**).

ONERI, BENI ACCESSORI, IMPIANTI DI SERVIZIO

ONERI ACCESSORI: tutti i costi che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
(ad esempio: trasporto, imballaggio, basamento ecc.)

BENI ACCESSORI: tutti quei beni non rientranti nella definizione di macchina (ai sensi della Direttiva Macchine) e non riconducibili autonomamente ad una delle voci dell'allegato A.
Se elementi strettamente indispensabili per il funzionamento di una determinata macchina, possono essere inclusi ai fini dell'agevolazione se costituiscono "ordinaria dotazione" del bene stesso entro il limite forfettario del 5% (oltre tale limite è onere dell'azienda dimostrarne la necessità).

IMPIANTI DI SERVIZIO: tutti quegli impianti di per sé non produttivi che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina oggetto dell'agevolazione.
Si considerano totalmente, se in asservimento esclusivo o pro quota se in asservimento a più beni.

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO E DICITURE DA INSERIRE

La prescrizione normativa della dicitura in fattura si applica su **tutti i documenti amministrativi** degli investimenti che seguono il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

«l presente documento fa riferimento ad un bene agevolabile secondo le disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, come modificata dalla legge 234/2021 art. 1, comma 44»

La fattura sprovvista del riferimento normativo corretto **non è considerata documentazione idonea** e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

E' ammessa, tuttavia, la regolarizzazione dei documenti già emessi attraverso l'utilizzo di un **apposito timbro**.

LA NORMATIVA 2024

Articolo 6 del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39: nuovi oneri di comunicazione per gli investimenti “Transizione 4.0”

- Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: **obbligo di invio comunicazione consuntiva**
- Investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024: **obbligo duplice comunicazione, sia in via preventiva che in via consuntiva.**

Le comunicazioni sono vincolanti per poter procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati: nel caso infatti di crediti utilizzati in compensazione che non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi a MIMIT ed AdE, i relativi F24 vengono scartati.

Dal 18 maggio 2024 è stata attivata sul sito del GSE una nuova procedura semplificata per l'invio dei moduli.

➤ **L'onere della prova per il mantenimento dei requisiti**

Risposta interpello n. 394/2021 + Circolare 9/E del 2021 di Agenzia delle Entrate, luglio 2021

«Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, **dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0**. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso **un'adeguata e sistematica reportistica**, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti»

➤ **Risposta AdE N°394/2021, «interconnessione tardiva»**

La risposta dell'agenzia delle entrate n°394 specifica che sul piano generale, il soddisfacimento dei 5+ 2/3 requisiti che caratterizzano i beni 4.0 nella loro configurazione di beni "nuovi" iniziale, deve essere presente prima del loro utilizzo nel processo di produzione (omessa in funzione).

L'interconnessione non dipendendo solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene, ma anche, dalle caratteristiche del sistema informativo dell'impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento, per consentire all'impresa di potersi dotare di sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

L'interconnessione, dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene. In nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

L'interconnessione tardiva perciò non è di per se un ostacolo alla fruizione dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

Dal 4.0 al nuovo paradigma 5.0

- **Industria 4.0** ha introdotto l'**automazione** e l'**interconnessione** dei sistemi produttivi.
- **Industria 5.0** definita come "completamento dell'Industria 4.0" che ricolloca l'industria nella contemporaneità in cui agisce ed (Commissione UE, *Industry 5.0: verso una industria europea **sostenibile, human centric e resiliente***)
- Anticipata dal concetto di **Società 5.0** emerso in Giappone: incentrata sull'uomo, bilancia avanzamento economico e risoluzione dei problemi sociali.
- L'industria 5.0 promette di aumentare la **flessibilità**, la **personalizzazione**, la **sostenibilità** e la **sicurezza** dei prodotti e dell'operatore.

Transizione 5.0

i criteri, le agevolazioni, l'iter procedurale

4.0 + ESG = 5.0



++
+



Image by Innovationpost.it

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Art. 38 Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.

Lo stato dell'arte:

- **Decreto Legislativo n.19 del 2 marzo 2024, art. 38 «Transizione 5.0»**
- Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.123 del 28-5-2024 i testi della Legge di conversione del DL 39/2024 ed il testo coordinato del DL 39/2024:

Art. 6: «Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0»

- Bozza del decreto attuativo in circolazione da 10 giugno 2024
- Seconda Bozza del decreto attuativo in circolazione del 4 luglio 2024
- **Decreto Attuativo firmato il 24 luglio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183**
- **Circolare Operativa 16 agosto 2024 , n. 25877**
- FAQ del 3,4 e 8 ottobre, **2 novembre 2024** – in attesa di ulteriore Circolare esplicativa

Quanto?

**6,3 miliardi PNRR + 6,4 miliardi stanziati per «Industria 4.0» =12,7 miliardi per
il biennio 2024-2025**

I 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo:

- 3.780 milioni per i beni strumentali
- 1.890 milioni per energie rinnovabili per autoconsumo
- 630 milioni per la formazione

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Destinatari

Imprese con sede in Italia di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica e regime fiscale di determinazione del reddito.

➤ Requisiti (trainanti)

- progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025;
- Investimenti in **Beni Strumentali 4.0** (Allegato A e Allegato B), investimenti in SW/piattaforme/sistemi per monitoraggio continuo dei consumi e/o efficientamento energetico mediante raccolta ed elaborazione dei dati, SW relativi alla gestione di impresa (se acquistati insieme ai SW di cui sopra)
- **Riduzione dei consumi minimi complessivi di almeno il 3 % sulla struttura produttiva oppure riduzione dei consumi dello specifico processo interessato dall'investimento di almeno il 5 %.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Le aliquote

FASCIA DI INVESTIMENTO	RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: dal 3 % al 6 % Processo: dal 5 % al 10 %	Struttura produttiva: dal 6 % al 10 % Processo: dal 10 % al 15 %	Struttura produttiva: superiore al 10 % Processo: superiore al 15 %
0 - 2,5 mln €	35%	40%	45%
2,5 - 10 mln €	15%	20%	25%
10 - 50 mln €	5%	10%	15%

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ **Avvio del progetto (Art.4)**

Per **data di avvio del progetto di innovazione** si intende la data del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Fine del progetto (Art.4)

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 **dell'articolo 109 del TUIR**, a prescindere dai principi contabili applicati;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Fine del progetto (Art.4)

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, alla **data di fine lavori** dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla **data di sostenimento dell'esame finale** di cui all'articolo 8, comma 1

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **“data di fine lavori”**: l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, **ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete**, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli ...»

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ ***“struttura produttiva”***: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **“processo produttivo”**: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- ***“imprese di nuova costituzione”***: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- ***“scenario controfattuale”***: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Articolo 9

(Riduzione dei consumi energetici)

La *riduzione dei consumi energetici* di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei *consumi energetici* annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i *consumi energetici* registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla *struttura produttiva* o al *processo interessato dall'investimento*. La *riduzione dei consumi energetici* è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, **assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche**, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento*.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Articolo 9

(Riduzione dei consumi energetici)

«...La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Un progetto alla volta....(Art.12):

La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una *struttura produttiva* per la quale:

a) **non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione** oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;

b) **siano stati completati progetti di innovazione** oggetto della procedura di cui al presente articolo in relazione ai quali il *GSE* ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

Principio DNSH - “Do No Significant Harm”

Il principio del “**non arrecare un danno significativo**” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè “Do No Significant Harm”) nasce per **coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema**, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Il rispetto del principio **DNSH** richiede quindi che gli interventi previsti dal PNRR **non arrechino nessun danno significativo all’ambiente**.

Tutte le **misure inserite nel PNRR devono quindi essere conformi al principio DNSH**: tale conformità necessita di valutazione *ex-ante*, in itinere e *ex-post* .

Inoltre, le misure agevolative in futuro **tenderanno a richiedere il rispetto del principio DNSH** o a prevedere elementi e condizioni strettamente legati alla sostenibilità ambientale degli investimenti agevolabili.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5)

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, **ad eccezione...**
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, **ad eccezione ...**
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, **ad eccezione...**
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, **ad eccezione ...**

... di chi rispetti il DNSH

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5)

...non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1) di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5)

...non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non hanno un impatto diretto sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;

2) hanno un impatto diretto sui *consumi energetici* relativi a *flussi di fonte* che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione **siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito** nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5)

...non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5)

...non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

- 1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
- 2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "*Pollutant Release and Transfer Registers*" (PRTR).

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

Il principio del DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare **UN DANNO** ai **SEI OBIETTIVI AMBIENTALI INDIVIDUATI NELL'ACCORDO DI PARIGI (GREEN DEAL EUROPEO)**, ossia:

1. alla **MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI** - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'**ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. **ALL'USO SOSTENIBILE O ALLA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE** - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'**ECONOMIA CIRCOLARE, INCLUSA LA PREVENZIONE, IL RIUTILIZZO ED IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI** - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla **PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO** - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla **PROTEZIONE E AL RIPRISTINO DI BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI** - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

L'applicazione del principio del DNSH alla Misura “Transizione 5.0” ha determinato un'armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica previste dalla Guida e dai relativi allegati, anche al fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla misura in oggetto.

L'impegno al **RISPETTO DEI REQUISITI** DNSH è una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo nella fase di comunicazione di prenotazione (**FASE EX ANTE**) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (**FASE EX POST**).

Nelle fasi di prenotazione del credito d'imposta e di completamento del progetto di innovazione, il soggetto beneficiario attraverso una **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegati XII e XIV) **SI IMPEGNA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH**, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede.

La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è **GENERATA DALLA PIATTAFORMA INFORMATICA “TRANSIZIONE 5.0”**
L'eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit.

Sulla Piattaforma informatica “Transizione 5.0”, l'Operatore provvede in fase ex ante a selezionare obbligatoriamente le schede pertinenti agli investimenti realizzati e, successivamente, in fase ex post, a confermare la selezione allegando i rispettivi documenti compilati.

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

➤ Esclusioni (Art.5) del DM «Transizione 5.0»

a) Attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione:

1) Di attività e attivi* di cui alla lettera **b)** per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

*Complesso dei beni economici che formano il patrimonio di una società o di un privato

b) Attività in ambito ETS (sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea)

2) Delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.

Principio DNSH - “*Do No Significant Harm*”

➤ **Esclusioni (Art.5) del DM «Transizione 5.0»**

b) Attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS - European Union Emissions Trading System*) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, stabiliti per l'assegnazione gratuita per le attività rientranti nell'ambito del Sistema di Scambio di Quote di Emissione, come previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/447 ovvero ai valori elencati nella colonna “Benchmark value (allowances/t) for 2021-2025”.


*Il sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, è riferimento essenziale della politica dell'Unione in materia di clima e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi.

Il meccanismo è di tipo **CAP&TRADE** ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle **EMISSIONI CONSENTITE SUL TERRITORIO EUROPEO NEI SETTORI INTERESSATI A CUI CORRISPONDE UN EQUIVALENTE NUMERO DI “QUOTE”** (1 ton di CO₂eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade).

Ogni anno le industrie devono restituire le quote per ogni tonnellata di CO₂ (o GHG) che hanno emesso durante l'anno precedente. In caso di violazione della normativa si è soggetti a pesanti sanzioni.

Il tetto massimo di quote disponibili nell'intero sistema viene ridotto ogni anno a partire dal 2013 dell'1,74%, in modo da raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni gradualmente; al 2030 il meccanismo garantirà un calo del 62% (Novità EU ETS 2024) rispetto ai livelli del 2005.


Le imprese possono ottenere quote attraverso l'allocazione gratuita, la vendita all'asta o l'acquisto da parte di altri soggetti nel mercato. Nel primo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (c.d. carbon leakage o fuga di carbonio). Nel secondo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni.




ESEMPI APPLICAZIONE DNSH PER LA TRANSIZIONE 5.0

ESEMPIO 1

ESISTENTE



NUOVA



L'azienda ha una linea composta da elementi che sono tutti alimentati a corrente tranne lo scoppiatore, che è alimentato sia a corrente che a gas (bruciato per scaldare l'olio diatermico).

La richiesta è di sostituzione dei beni evidenziati tramite riquadri colorati.

Il nuovo bene risulta più efficiente del precedente ma presenta comunque un'alimentazione diretta a gas.

La situazione in essere **NON È AGEVOLABILE** perché non rispetta i requisiti DNSH.

ESEMPIO 2

Caso A)

MACCHINA
OPERATRICE

Generatore
elettrico a
gasolio

ENERGIA

Caso B)

IMPIANTO
a vapore

Generatore di
vapore a
combustibile

VAPORE

La richiesta è la sostituzione degli impianti identificati dai riquadri rossi nei 2 casi proposti



La situazione in essere risulta **AGEVOLABILE** perché l'utilizzo di combustibili fossili è a monte e i due vettori energetici sono considerati distinti oltre ai beni in essere anch'essi distinti.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Esclusioni (Art.5) ed eccezioni

*.... di attivi, quali **veicoli agricoli e forestali**, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore **Stage I** o precedente ad uno con motore **Stage V** secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;*

SI DOVRA' DIMOSTRARE DEMOLIZIONE DEL VECCHIO... *(non più a seguito delle FAQ del 2/11/2024)*

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Gli investimenti complementari

A condizione di aver rispettato i requisiti di base, potranno essere inclusi investimenti complementari in:

- **Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili** (escluse biomasse), con maggiorazioni di costo in specifici casi; (allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione e completamento del progetto alla data di fine lavori dei medesimi beni)
- Spese per la **formazione in competenze** per la transizione digitale ed energetica, **entro il 10 % dell'investimento** in beni materiali e immateriali (investimento principale) e con un **tetto a 300.000,00 €** e limitazione all'attività di formatori esterni all'azienda. (il progetto si intende completato alla data della prova di valutazione)

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Le maggiorazioni sul fotovoltaico:

L'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli (e celle) **prodotti negli Stati membri dell'Unione** europea con efficienza pari ad **almeno il 21,5%**, per moduli fotovoltaici con celle.

È prevista una maggiorazione del:

- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al **23,5 per cento**;
- 140% per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al **24,0 per cento**.

In questo modo, l'incentivo per l'investimento in fotovoltaico può **arrivare fino al 63% del costo totale**.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Agevolabili anche.... (trainati)

- a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come *calore di processo* e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera AREG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Limite agevolabile per gli impianti FER pari al **105% del valore per autoconsumo**

Localizzati...

Articolo 7

(Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo)

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la *struttura produttiva*, **ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di *punti di prelievo (POD)* esistenti e riconducibili alla medesima *struttura produttiva*, ovvero, nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella **medesima zona di mercato su cui insiste la *struttura produttiva***, sono agevolabili le spese relative a:**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Attività di formazione (Art. 8)

- percorsi di durata **non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;
- Fino al **10% del costo** dei beni materiali e immateriali, **fino a un massimo di 300.000€**;
- Medesime aliquote in funzione dell'efficienza ottenuta;
- Solo formazione erogata da soggetti accreditati;

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ **Soggetti abilitati all'erogazione delle attività di formazione:**

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Costi agevolabili nella formazione:

- le spese relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Gli argomenti della formazione:

- almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione energetica** dei processi produttivi;
- almeno un modulo formativo di durata **non inferiore a 4 ore** tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la **transizione digitale dei processi produttivi**.

Spese per formazione 5.0

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da **soggetti esterni all'impresa**, con riferimento a percorsi di **durata non inferiore a 12 ore**, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un **esame finale** con attestazione del risultato conseguito.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Novità, nuovi beni ammissibili, già secondo **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19**:

- a) I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Novità, nuovi beni ammissibili

Si specifica nel Decreto del 24 luglio 2024:

«...software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei *consumi energetici* e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“*Energy Dashboarding*”). »

La stima/misura dell'efficienzamento

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

1. La *riduzione dei consumi energetici* di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei *consumi energetici* annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'articolo 6 con i *consumi energetici* registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla *struttura produttiva* o al *processo interessato dall'investimento*. La *riduzione dei consumi energetici* è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, **assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne** che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della *struttura produttiva* ovvero del *processo interessato dall'investimento*

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della **struttura produttiva** nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in **più di un processo produttivo**

3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su **dati tracciabili**.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi **da almeno sei mesi** dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai **consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Riduzione dei consumi energetici (Art. 9)

5. Per le imprese di **nuova costituzione**, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

a) la determinazione dello **scenario controfattuale** individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6, **almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato**, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;

b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);

c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Le agevolazioni di Transizione 5.0

La procedura

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Doppia certificazione:

Per accedere ai benefici, è necessario presentare al GSE apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:

- **Certificazione ex-ante**
- **Certificazione ex-post**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **Certificazione ex-ante**

La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della *struttura produttiva* e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli **indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati**, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

- **Certificazione ex-post**

La certificazione tecnica *ex post* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei *consumi energetici* effettivamente conseguiti.

Per le sole PMI, le spese sostenute per le certificazioni potranno essere calcolate in aumento del credito d'imposta per un importo fino a 10.000 €.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ **Soggetti abilitati alle certificazioni (Art. 15)**

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni *“meccanica ed efficienza energetica”* e *“impiantistica elettrica ed automazione”*, **con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Comunicazione e certificazione ex ante

Prima dell'avvio dell'investimento sarà necessario presentare al GSE in maniera congiunta:

- Una **certificazione**, sulla base di un modello standardizzato, che attesti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti “trainanti” (comma 4 dell’art. 38 del DL), unitamente a
- Una **comunicazione** concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo del progetto

Questa documentazione consentirà di procedere con la “prenotazione” del credito di imposta.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Prima comunicazione periodica: conferma del pagamento degli acconti

Entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di imposta, pena la decadenza del beneficio prenotato, sarà necessario presentare una prima comunicazione che dimostri:

- L'effettuazione di tutti gli ordini e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori;
- Il pagamento di acconti pari ad almeno il 20 % del costo di ciascuno degli investimenti che compongono il progetto.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

Comunicazione e certificazione ex post

Terminati gli investimenti, sarà obbligatorio presentare:

- La comunicazione del completamento dell'investimento
- La certificazione ex post che attesti l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Sarà inoltre necessario **attestare l'avvenuta interconnessione** dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, unitamente alla congruità e alla pertinenza delle spese sostenute.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ L'onere documentale, in sintesi:

- una certificazione ex ante con comunicazione al GSE per la «prenotazione» del credito
- a seguito della conferma del GSE, entro 30 giorni invio comunicazione con ordini accettati e pagamento acconto del 20%
- entro 5 giorni il GSE conferma la «prenotazione del credito»
- al completamento del progetto, comunicazione al GSE con una certificazione ex post, attestazione dell'avvenuta interconnessione, documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute, certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- entro 10 giorni il GSE verifica e comunica all'impresa il credito di imposta utilizzabile, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ L'onere documentale:

- Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- Le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere **apposita dicitura con espresso riferimento all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e ss.mm.ii.**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ La Certificazione delle spese

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita certificazione** rilasciata dal **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Per le **imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute **in aumento** del credito d'imposta fino ad un **massimo di 5.000 €**.

➤ **Transizione 4.0 sempre sullo sfondo**: se le imprese non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica ma acquisteranno comunque beni in ottica Industria 4.0, potranno beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ La fruizione

- Il credito fiscale potrà essere fruito **in un'unica rata entro il 31/12/2025**(e non tre come previsto per il 4.0); l'eventuale eccesso rispetto alla capienza contributiva sarà deducibile nei **cinque esercizi seguenti**

Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Cumulabilità (Art. 11)

- **E' cumulabile** con altri aiuti di Stato e altre agevolazioni finanziate con **risorse nazionali**
- **Non è cumulabile** con **ZES** e **ZLS**, e altre agevolazioni derivanti da **fondi europei** (es. PNRR), 4.0


Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Le scadenze

➤ Certificazione ex ante e comunicazione al GSE

- Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del *credito d'imposta prenotato comunicazione* relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'articolo 6 (*Beni materiali*) sia degli investimenti di cui all'articolo 7 (*Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo*), contenente gli estremi delle fatture. Non rileva l'attività di formazione.
- Entro il **31 dicembre 2025** completamento dei progetti.
- Entro il **28 febbraio 2026** comunicazione di completamento del progetto

➤ Le scadenze



Le agevolazioni di Transizione 5.0

➤ Controlli (art. 19)

Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, **a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva** di cui all'articolo 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal *GSE* con il *Ministero* e l'Agenzia delle entrate. Controlli in merito alla «*congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante*»

➤ Decadenza e Recupero (art. 20 e 21)

Per variazioni, incoerenze e mancata efficienza entro al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione. (.. Anche variazioni di «**strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione**»)



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

GRAZIE



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA